

OGGETTO: Parere n. 11 del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2025”

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ARENA PO

esaminata la documentazione ricevuta il 10.04.2025,

PREMESSO CHE

- l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall’1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” ...” (lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”(lett. l);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- le delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, n. 363/2021 e n. 15/2022, hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani (principio del “full cost recovery”);
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio;
- la tariffa è composta da una quota fissa e una quota variabile;
- le tariffe devono essere articolate per utenze domestiche e non domestiche;
- i Comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni tariffarie in specifiche situazioni;

RILEVATE

- la Delibera n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto “Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
- la Delibera n. 363/2021 del 03.08.2021 di ARERA, che ha definito i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022 -2025”;
- la Delibera n. 63/2023 del 21.02.2023 di ARERA, che ha approvato l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- a Delibera n. 386/2023 di ARERA che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - o a) UR1,a , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

- b) *UR2,a* , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Arena Po ha predisposto un nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, che è stato oggetto di apposito parere n. 10;
- il regolamento recepisce le modifiche normative intervenute;
- il Comune di Arena Po ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2024;
- con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2022, è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29.12.2023, è stata approvata la Carta Unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2024 il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha approvato il Piano finanziario TARI (PEF) per il periodo regolatorio 2024-2025;
- per l'anno 2025 il PEF, approvato secondo il metodo MTR-2, prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di Euro 270.855,00 - ripartito in € 209.393,00 di Costi Variabili ed € 61.462,00 di costi fissi;
- il Comune di Arena Po, in qualità di Ente Territorialmente Competente, non ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione straordinaria infra-periodo del PEF 2024/2025 ai sensi del comma 8.5 Delibera di ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e della Delibera di ARERA n. 63/2023 del 21.02.2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la Delibera di ARERA n. 386/2023 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a* , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a* , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (Tari);

Il Revisore Unico,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di approvazione delle tariffe e delle scadenze TARI relative all'anno 2025.

Arena Po, 24 Aprile 2025

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia